



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE PRODOTTE DA ATTIVITA' TEMPORANEE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 Aprile 1994 n. 88 divenuta esecutiva il  
24 Maggio 1994

## **INDICE:**

### **ART. 1. FONDAMENTI NORMATIVI**

### **ART. 2. SCOPO DEL REGOLAMENTO**

### **ART. 3. CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **ART. 4. MISURE**

### **ART. 5. ORARIO DIURNO E ORARIO NOTTURNO**

### **ART. 6. CANTIERI EDILI**

ART. 6.1. LIMITI MASSIMI

ART. 6.2. DEROGHE

ART. 6.3 PERIODI FESTIVI E NOTTURNI

ART. 6.4. MISURE

### **ART. 7. LUNA PARK E CIRCHI**

ART. 7.1. LIMITI MASSIMI

ART. 7.2. DEROGHE

ART. 7.3. MISURE

### **ART. 8. MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO**

ART. 8.1. LIMITI MASSIMI

ART. 8.2. DEROGHE

ART. 8.3. MISURE

### **ART. 9. MANIFESTAZIONI POPOLARI**

ART. 9.1. LIMITI MASSIMI

ART. 9.2. DEROGHE

ART. 9.3. MISURE

### **ART. 10. ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE**

ART. 10. 1. LIMITI MASSIMI

ART. 10. 2. DEROGHE

ART. 10.3. MISURE

## **ART. 11. AUTORIZZAZIONI**

ART. 11. 1. IMMISSIONE SONORA CONFORME AI LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE

ART. 11.2. IMMISSIONE SONORA NON CONFORME AI LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE

ART. 11.3. PARERE AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 11. 4. PROCEDURE DI URGENZA

## **ART. 12. RESPONSABILI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

## **ART. 13. PARERE DELLA U.S.L.**

## **ART. 14. CONTROLLI DELLA U.S.L.**

## **ART. 15. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI**

## **ART. 16. PARTICOLARI CONDIZIONI LOCALI**

ART. 16. 1. ORDINANZA DI REVOCA

## **ART. 17. SUPERAMENTO LIMITI**

ART. 17.1. ORDINANZA DI REVOCA

ART. 17.2. IMMEDIATA CESSAZIONE

ART. 17.3. DIFFIDA

## **ART. 18. SANZIONI**

### **ART. 18.1. APPOSIZIONE SIGILLI DI SOSPENSIONE**

# Comune di Pisa

Servizio tutela ambiente

U.O.C. Tutela dagli inquinamenti

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE PRODOTTE DA ATTIVITA' TEMPORANEE

### ART. 1. FONDAMENTI NORMATIVI

Le norme contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 avente per oggetto "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1991, n° 57.

Tale articolo recita come segue: *".....Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga i limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita al competente U.S.L....."*

Con deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 1993, n. 488, avente per oggetto "Linee guida per l'applicazione sul territorio regionale dei disposti del D.P.C.M. 1 marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", sono state approvate i criteri per l'autorizzazione da parte del Sindaco delle emissioni sonore da parte di attività temporanee qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

### ART. 2. SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce norme, nell'ambito del solo territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee. Sono pertanto abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da questa Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 1 marzo 1991; precisamente gli artt. 125 e 126 del Regolamento di Polizia Urbana.

### ART. 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Fino all'entrata in vigore della suddivisione del territorio in zone con differenti livelli massimi sonori di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1.3.1991, sono applicati i limiti previsti all'art. 6 del citato D.P.C.M.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 01.03.1991. Tale attività sono:

- **Cantieri edili**
- **Luna Park**
- **Manifestazioni musicali**
- **Manifestazioni popolari**
- **Altre attività con caratteristiche temporanee**

Sono pertanto escluse dall'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento le attività di cui sopra qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 01.03.1991 o all'art. 6 dello stesso.

## **ART. 4. MISURE**

Il rilevamento delle immissioni sonore dovrà essere effettuato conformemente a quanto prescritto nell'allegato B del D.P.C.M. 01.03.1991 e dai criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale del 25.01.1993, 488, con le precisazioni ed aggiornamenti che i competenti organi della U.S.L. n. 12 riterranno opportuno adottare in relazione alle varie tipologie di attività temporanee ed alle diverse collocazioni delle attività stesse nel tessuto urbano.

## **ART. 5. ORARIO DIURNO E ORARIO NOTTURNO**

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO: dalle ore 06.00 alle ore 22.00

ORARIO NOTTURNO: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

## **ART. 6. CANTIERI EDILI**

### **ART. 6.1. LIMITI MASSIMI**

Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc. ) dovranno essere di tipo silenziato conformemente alle direttive CEE recepite con dal D.M. 28.11.1987, N. 588, D.L. n. 135 del 27.01.1992 e dal D.L. n. 137 del 27.01.1992 (1), qualora diano luogo ad immissioni sonore non conformi ai limiti prescritti nella zonizzazione di cui all'art. 3 e qualora i livelli rilevati nelle abitazioni circostanti (2) non siano abbassabili mediante provvedimenti di altro tipo.

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

- dalle ore 07.30 alle ore 12.30;
- dalle ore 16.00 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per il periodo invernale

Il **limite massimo** fissato di immissione sonora è quello relativo alla VI zona del D.P.C.M. 01.03.1991 e cioè **70 dB(A)**.

## **ART. 6.2 DEROGHE**

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie di cui sopra e precisamente:

- Dalle ore 09.00 alle ore 12.30
- Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per il periodo estivo;
- Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per il periodo invernale

Tale limite non potrà comunque superare il valore di 85 dB(A). Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dell'art. 6 del D.P.C.M. 01 marzo 1991.

Per l'ottenimento di tale ulteriore deroga la ditta richiedente dovrà allegare alla domanda un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un massimo di 1 ora verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma causate da imprescindibili esigenze della organizzazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

## **ART. 6.3 PERIODI FESTIVI E NOTTURNI**

Per i giorni festivi e per i periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 01 marzo 1991. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M.; nel caso non sia ancora esecutiva la zonizzazione si applicano i criteri stabiliti nell'art. 6 del D.P.C.M. 01 marzo 1991.

Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, potranno essere concesse deroghe secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

## **ART. 6.4. MISURE**

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento.

# **ART. 7. LUNA PARK E CIRCHI**

## **ART. 7.1. LIMITI MASSIMI**

Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei Luna Park e Circhi Equestri. Esistono impianti che operano per più giorni consecutivi nello stesso territorio.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi dovranno rispettare il seguente orario:

- Dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00;
- Il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00.

È stabilito il **limite massimo** assoluto di immissione sonora, corrispondente alla V zona del D.P.C.M. 01/03/1991 da non superare e cioè **70 dB(A) di giorno** e **60 dB(A) di notte**.

Oltre tale orario l'attività può restare in funzione, nei limiti fissati dal Regolamento di Polizia Urbana, rispettando però i limiti massimi di emissione sonora per quella zona, a cui applica il criterio differenziale.

#### **ART. 7.2. DEROGHE**

Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti assoluti di cui al precedente articolo, tenuto conto della zona di installazione delle strutture, ed in particolare la distanza da abitazioni, ospedali, case di cura, alberghi, ecc.

Tale limite non potrà comunque eccedere oltre **85 dB(A)** all'interno dell'impianto o del complesso di impianti. (1)

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991.

(1) Verificare congruenza con le disposizioni di misura stabilite dalla Regione

#### **ART. 7.3. MISURE**

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento.

### **ART. 8. MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO**

#### **ART. 8.1. LIMITI MASSIMI**

Ricadono in questo articolo le Manifestazioni musicali all'aperto. Esse sono caratterizzate da uno svolgimento nell'arco di una giornata nello stesso territorio.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

- Dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00;
- Il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00 del mattino successivo.

E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora, corrispondente alla V zona del D.P.C.M. 01/03/1991 da non superare e cioè 70 dB(A) di giorno e 60 dB (A) di notte.

#### **ART. 8.2. DEROGHE**

**Qualora** i livelli emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, e in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo fino ad un limite massimo di **95 dB(A)** "slow".

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M 01/03/1991.

Il Sindaco potrà consentire inoltre deroghe sull'orario stabilito nell'art. 8.1 per manifestazioni di particolare rilievo, tenendo conto della zona ove si svolge l'attività, il periodo, l'importanza turistico – commerciale dell'iniziativa.

#### **ART. 8.3. MISURE**

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento.

### **ART. 9. MANIFESTAZIONI POPOLARI**

#### **ART. 9.1. LIMITI MASSIMI**

Ricadono in questo articolo le manifestazioni popolari quali le sagre, feste rionali, ecc. dotati di impianti fissi che emettono rumore. Esse operano per più giorni nello stesso territorio.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

- Dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00:
- Il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00 del mattino successivo.

E' stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora, corrispondente alla V zona del D.P.C.M. 01.03.1991 da non superare e cioè 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte.

#### **ART. 9.2. DEROGHE**



Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, e in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo. Tale limite non potrà comunque eccedere oltre **85 dB(A)**.

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 01 marzo 1991.

#### **ART. 9.30 MISURE**

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento.

### **ART. 10. ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE**

#### **ART. 10.1. LIMITI MASSIMI**

Ricadono in questo articolo tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente negli articoli precedenti del presente regolamento quali il taglio delle erbe, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, ecc.

Esse operano per più ore al giorno nello stesso territorio.

L'attività in questione deve comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore, per la salvaguardia della salute pubblica. L'attivazione delle macchine rumorose e in genere la esecuzione, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie di giorni feriali:

dalle ore 08.00 alle ore 12.30;

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 per il periodo estivo;

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 per il periodo invernale;

giorni festivi:

dalle ore 10.00 alle ore 12.30;

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il periodo estivo;

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per il periodo invernale

Il **limite massimo** fissato di immissione sonora è quello relativo alla iv zon del D.P.C.M 01.03.1991 da non superare e cioè **65 dB(A)**.

#### **ART. 10.2 DEROGHE**

Qualora i livelli emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente, e in considerazione dell'attività svolta, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo. Tale limite non potrà comunque eccedere oltre **80 dB(A)**.

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 del D.P.C.M. 01/marzo 1991.

### **ART. 10.3 MISURE**

Per le misure si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento.

## **ART. 11. AUTORIZZAZIONI**

Le attività che ricadono tra quelle indicate all'articolo 10 del presente regolamento non sono tenute alla presentazione di alcuna domanda per l'immissione sonora dovuta all'attività svolta. L'amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni di abitati della zona, gli eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Per le altre attività contemplate nel presente regolamento vale quanto stabilito negli articoli successivi.

### **ART. 11.1 IMMISSIONE SONORA CONFORME AI LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE**

Qualora l'attività oggetto del presente regolamento non dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 01marzo 1991, non è obbligata a presentare alcuna domanda per le immissioni sonore.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni di abitanti della zona, tutti i controlli ritenuti più opportuni per la verifica delle immissioni sonore nell'ambiente ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

### **ART. 11.2 IMMISSIONE SONORA NON CONFORME AI LIMITI DELLA ZONIZZAZIONE**

Le attività oggetto del presente regolamento che dovessero superare i limiti di immissione sonora previsti per la classe di destinazione d'uso del territorio, art. 2 del D.P.C.M. 01 marzo 1991 art. 6 del citato D.P.C.M. 01 marzo 1991, per poter svolgere la propria attività dovranno presentare al Sindaco una **domanda per l'autorizzazione** alle immissioni sonore in deroga ai limiti assoluti previsti nella zonizzazione, secondo lo schema riportato in appendice al regolamento, relativo al tipo di attività svolta. Qualora l'inquinamento acustico dovuto alle lavorazioni dovesse superare i limiti prescritti all'articolo "LIMITI MASSIMI", nella domanda di cui sopra dovrà essere specificata l'entità del superamento di detto limite. La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in appendice.

L'attività che nella domanda al Sindaco abbia dichiarato di non superare il livello massimo sonoro stabilito nel presente regolamento, è tacitamente autorizzata in attesa di diverse disposizioni comunicate al richiedente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'attività che nella domanda al Sindaco abbia dichiarato di poter superare il livello massimo sonoro stabilito nel precedente regolamento, prima di iniziare le lavorazioni cui fa riferimento nella domanda, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Il Sindaco, sentito il parere del Servizio 2 della U.S.L. n. 12, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, al rilascio o alla negazione dell'autorizzazione, tenuto conto della:

- Durata dell'attività;
- Entità del disagio causato;
- Periodo dell'anno;
- Luogo di svolgimento dell'attività

Tale autorizzazione potrà contenere anche opportune prescrizioni per le limitazioni dell'inquinamento acustico.

Il Sindaco può procedere al rilascio o alla negazione dell'autorizzazione anche in contrasto con il parere espresso dalla U.S.L., dandone comunque comunicazione alla stessa.

L'autorizzazione si intende concessa dalla data di notifica dell'attività che ne ha fatto richiesta.

La comunicazione relativa alla negazione dell'autorizzazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata per conoscenza anche al responsabile del Servizio 2 della U.S.L. n. 12.

#### **ART. 11.3 PARERE AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Per le attività temporanee il cui esercizio sia soggetto ad autorizzazione del Sindaco ai sensi del vigente regolamento di Polizia Urbana e al vigente T.U.L.P.S., la richiesta di tale autorizzazione dovrà essere integrata con tutte le informazioni prescritte nel facsimile di domanda riportato in appendice, per la categoria di appartenenza.

Il Servizio Attività Produttive, competente per l'istruttoria in materia, proverà a richiedere il parere al Servizio Tutela Ambiente ed alla U.S.L..

Il parere della U.S.L. dovrà essere trasmesso in copia anche a questo Servizio, il quale si esprimerà in merito alle emissioni sonore secondo quanto prescritto nel presente regolamento, oltre che su altri aspetti ambientali di propria competenza.

Tale parere costituirà parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione del Sindaco allo svolgimento dell'attività.

Nel caso l'attività rientri tra quelle per cui è richiesto il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza, l'Ufficio Attività Produttive trasmetterà le informazioni relative all'impianto acustico alla Commissione stessa, il cui parere in materia verrà acquisito preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione sindacale.

#### **ART. 11.4 PROCEDURE DI URGENZA**

Nel caso l'azienda di cui all'art. precedente debba attivare le lavorazioni o macchinari rumorosi, in un tempo inferiore ai 30 (trenta) giorni stabiliti nell'art. 11.2., dovrà comunque presentare la domanda secondo lo schema di cui all'appendice.

L'Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria.

Il Sindaco richiede comunque il parere al Servizio 2 della U.S.L. n. 12, e quindi procede al rilascio dell'autorizzazione definitiva o alla revoca dell'autorizzazione rilasciata provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti nell'articolo precedente.

## **ART. 12. RESPONSABILI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente regolamento l'U.O.C. Tutela dagli Inquinanti.

Tutte le comunicazioni relative alle domande per l'autorizzazione all'immissione sonora, in deroga ai limiti massimi fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dovranno pertanto pervenire, tramite l'Archivio generale, soltanto all'U.O.C. Tutela dagli inquinanti.

Il comando dei VV.UU. è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni Amministrative di cui al successivo articolo 17.

## **ART. 13. PARERE DELLA U.S.L.**

Il Sindaco provvede alla trasmissione di copia della domanda presentata al Servizio 2, Sanità Pubblica e Tutela dell'Ambiente, della U.S.L. n. 12 corredata da tutte le notizie relative alle caratteristiche urbanistiche dell'area circostante, nonché sulla zonizzazione definitiva di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 o provvisoria prevista dall'art. 6 del citato D.P.C.M..

Il Servizio 2 provvede all'espressione del proprio parere, previa tutte le opportune indagini e verifiche che riterrà opportuno effettuare.

Il Servizio 2 dovrà esprimersi anche sull'opportunità di prescrivere alle attività in questione l'adozione di misure atte a contenere l'inquinamento acustico prodotto.

Il parere così formulato deve essere inviato al **Sindaco** presso il **Servizio Tutela Ambiente – U.O.C. Tutela dagli Inquinanti**.

## **ART. 14. CONTROLLI DELLA U.S.L.**

In qualsiasi momento il Sindaco potrà richiedere al competente Servizio della U.S.L. n. 12 di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento.

In particolare per quelle strutture a carattere permanente (operanti per più giorni) potranno essere verificati i disagi causati agli abitanti vicini agli impianti.

Analogo controllo dovrà essere richiesto dal Sindaco a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini che si ritengono danneggiati dalle emissioni sonore oggetto del presente regolamento.

Se venisse riscontrato disagio e possibili danni per la salute pubblica, prodotta dal rumore di detti impianti, dovrà essere immediatamente comunicato l'esito dei controlli al **Sindaco** presso il **Servizio Tutela Ambiente – U.O.C. Tutela dagli Inquinanti** attraverso il sistema di telefax.

## **ART. 15. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI**

I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI DOVRANNO ESSERE INVIATI AL Sindaco del Comune presso il Servizio Tutela Ambiente – U.O.C. Tutela dagli inquinanti.

La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati come indicato nell'allegato B al D.P.C.M. 1 marzo 1991, e precisamente:

- a) Tipo di attività controllata;
- b) Data, luogo ed ora del rilevamento;
- c) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 11, 13 e 14 dell'Allegato A del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- d) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;
- e) valori in  $L_{eq}(A)$  rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsivi r/o tonali;
- f) valori in  $L_{eq}(A)$  rilevati del rumore ambientali, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati
- g) differenza rilevata fra  $L_{eq}(A)$  del rumore ambientale e  $L_{eq}(A)$  del rumore residuo;
- h) limite massimo differenziale applicato nel tempo di ....considerato (diurno, notturno);
- i) valori di  $L_{eq}(A)$  del rumore ambientale rilevato in esterno, eventualmente corretto come indicato al punto e);
- j) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
- k) limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale tipologia di attività;
- l) prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;
- m) il giudizio complessivo.

## **ART. 16. PARTICOLARI CONDIZIONI LOCALI**

### **ART. 17.1 ORDINANZA DI REVOCA**

Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti dal presente regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione, viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Sindaco, su proposta del competente organo della U.S.L. n. 12 può procedere:

- a) alla **revoca dell'autorizzazione** all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, e rispettare inoltre il *criterio differenziale*;

b) **alla modifica dell'autorizzazione** concessa per l'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 2 ovvero art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- a) classe di destinazione d'uso del territorio ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 ovvero dell'art. 6 dello stesso;
- b) livello differenziale;
- c) eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti,
- d) disagio causato alla popolazione.

## **ART. 17. SUPERAMENTO LIMITI**

### **ART. 17.1. ORDINANZA DI REVOCA**

In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente regolamento, comunicati all'Amministrazione Comunale dal competente Servizio della U.S.L. n. 12, il Sindaco può provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.

Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- a) la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
- b) la durata del superamento;
- c) l'area di destinazione d'uso del territorio;
- d) altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
- e) disagio causato alla popolazione.

### **ART. 17. 2. IMMEDIATA CESSAZIONE**

In caso che l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di legge in mancanza della necessaria autorizzazione da parte del Sindaco, il Sindaco stesso provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

### **ART. 17.3 DIFFIDA**

In alternativa il Sindaco può emettere una nota di diffida alla ditta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, (ed inviata per conoscenza alla U.S.L. n. 12) per riportare immediatamente il livello dell'immissione sonora entro i limiti previsti dal presente regolamento, presentando una relazione sulle cause del superamento del valore limite e i provvedimenti presi per la sua eliminazione.

Tale relazione dovrà essere inviata contestualmente anche al Servizio 2 della U.S.L. n. 12 che precederà alla verifica secondo le modalità di cui all'art. 12, senza ulteriore richiesta del Sindaco.

Nel caso dal nuovo controllo fonometrico l'immissione sonora risultante ancora non conforme ai limiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti massimi di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 secondo le modalità specificate all'articolo precedente.

Nel caso entro il termine fissato dalla diffida la ditta non abbia inviato alcuna comunicazione, il Sindaco procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti massimi di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991.

In ogni caso si applicano comunque le sanzioni amministrative di cui all'art. 18.

L'attività cui è stata revocata l'autorizzazione di cui al presente regolamento dovrà rispettare *i livelli assoluti massimi di immissione sonora* di cui al citato D.P.C.M. relativi alla definitiva classe di destinazione d'uso del territorio di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 o alla provvisoria classe di destinazione d'uso prevista dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, nonché il *criterio differenziale*.

Resta fermo il potere dell'Autorità Comunale di adottare decisioni non conformi al parere espresso dal competente Servizio della U.S.L. n. 12, dandone comunicazione alla U.S.L. stessa.

## **ART. 18. SANZIONI**

Qualunque attività tra quelle contemplate all'art. 3 che:

- A) Superi i limiti massimi assoluti di immissione sonora previsti nella zonizzazione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 1.3.1991, o fino alla sua definizione i limiti assoluti di cui previsti all'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, senza aver richiesto l'autorizzazione del Sindaco, ove necessaria, è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 5.000.000;
- B) Superi i limiti stabiliti nell'autorizzazione di cui al presente regolamento è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 3.000.000, indipendentemente da eventuali altri provvedimenti amministrativi adottati dal Sindaco.

Nel caso che l'attività di cui viene accertata la trasgressione sia inserita negli elenchi delle ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunali, si applica inoltre l'esclusione dall'affidamento di lavori per conto dell'Amministrazione stessa con le procedure del vigente regolamento dei contratti che prevedono l'utilizzazione di tali elenchi per un periodo di mesi 6.

Nel caso di altre attività che necessitino di autorizzazione del Comune o di concessione del suolo pubblico, per un periodo di mesi 6 non verrà rilasciata alcuna autorizzazione né concessione a tale attività.

*La sanzione ha durata di 12 mesi nel caso di attività a carattere annuale.*

### **ART. 18. 1. APPOSIZIONE SIGILLI DI SOSPENSIONE**

Qualora all'attività, che dia luogo ad immissione sonore superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 o all'autorizzazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, sia stata

rispettivamente diffidata, negata o revocata l'autorizzazione, e continui a non rispettare le norme contenute nel D.P.C.M. 1.3.1991 e nel presente regolamento, il Sindaco con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.

L'Ordinanza Sindacale dovrà essere emessa ai sensi dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (3).

Con tale Ordinanza il Sindaco può inoltre provvedere, tramite il competente Servizio della U.S.L. n. 12, a porre i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure all'intera attività.

Nel provvedimento di sospensione dell'intera attività dell'azienda, il Sindaco deve dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca (licenze di commercio, occupazione suolo pubblico, ecc).